CAMERA DEI DEPUTATI N. 1814-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **TITOMANLIO VITTORIA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa dei Senatori SACCO, BOGGIANO-PICO, CIASCA, FOCACCIA, SAMEK-LODOVICI, D'INCÀ, GRAVA, CINGOLANI, BOSCO, RUSSO, LAMBERTI

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° febbraio 1951 *(Stampato n. **1197**)*

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 febbraio 1951

—

Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale

Presentata alla Presidenza il 13 giugno 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella seduta del 3 dicembre 1948 il Senato della Repubblica approvò un ordine del giorno firmato da molti senatori ed accettato dal Governo. Si legge: « Il Senato sollecita il Governo a presentare un disegno di legge al fine di promuovere e coordinare le iniziative di studio e di esperienze, in ordine alle esigenze dell'orientamento professionale, che si svolgono presso le Università e presso gli altri Enti, perché abbiano a rispondere a necessità pratiche ».

I presentatori dell'ordine del giorno, il 15 luglio 1950, presentarono la proposta di legge sull'orientamento scolastico e professionale che il Senato approvò il primo febbraio 1951.

Il disegno non tratta soltanto dell'orientamento degli adolescenti da avviarsi all'esercizio di una attività professionale né della selezione degli aspiranti a taluni impieghi, ma anche dell'orientamento scolastico.

I proponenti intendono con questa legge riordinare tutto il lavoro scientifico, didattico, sperimentale e pratico che già si svolge o che

si svolgerà nell'ambito della Repubblica, perché l'Italia possa allinearsi con gli Stati che in questo campo di studio e di esperienze l'hanno preceduta. La Conferenza internazionale del lavoro, tenutasi a San Francisco il 17 giugno 1948, ha raccolto un prezioso materiale per la visione generale del problema, che presenta due aspetti, quello dell'impostazione e quello pratico di applicazione.

La legislazione non deve occuparsi dei mezzi da impiegarsi per formulare il giudizio (o il consiglio) di orientamento, in quanto si deve lasciare il più largo campo possibile alla utilizzazione dei vari metodi a seconda dello sviluppo delle scienze che forniscono all'orientamento i dati di fatto.

Per gli adolescenti e i giovani: si tratta di fornire alle loro famiglie indicazioni che potranno non essere seguite, che, però, presentano la soluzione utile di un problema individuale e sociale. Per gli adulti: si tratta di un riadattamento in funzione anche di una situazione economica e sociale. Per i minorati: l'orientamento serve a porre il minorato stesso nelle condizioni di lavorare col minimo danno della comunità. L'orientamento, quindi, fa parte sempre di una provvidenza sociale – come affermò il Ministro Gonella: orientarsi intelligentemente nella vita, scegliere la carriera rappresenta il problema fondamentale della nostra gioventù: esso è un problema di giustizia e di democrazia.

Non in tutti i paesi l'orientamento è esteso a tutti gli adolescenti ed ai giovani; in alcuni è limitato a coloro che aspirano ad un lavoro manuale, in altri è limitato agli adolescenti e ai giovani di qualsiasi scuola.

Come conseguenze: in alcuni paesi è compito del Ministero della pubblica istruzione, in altri è compito del Ministero del lavoro.

In *Francia*: l'orientamento professionale dipende ed è controllato dal Ministero dell'istruzione pubblica; tuttavia per l'esercizio dell'orientamento, in rapporto con l'ufficio del collocamento, entra in azione il Ministero del lavoro. L'azione orientativa è fatta dallo Stato e da organismi liberi, alcuni dei quali particolarmente fecondi di risultati, ad esempio quelli di Marsiglia. L'orientamento riposa su una duplice indagine: medica e psicologica. Non si può dire che questa organizzazione abbia dato grandi frutti. Su 850.000 ragazzi che frequentano le scuole, solo 100.000 vengono esaminati annualmente.

Il servizio *belga* di orientamento è un servizio scolastico e dipende dal Ministero della pubblica istruzione: l'orientamento, come *preorientamento*, si estende a tutto il periodo della scuola primaria; l'orientamento *vero* si compie nella scuola complementare; il regolare servizio è affidato ai Centri di orientamento professionale. Lo Stato quindi non si assume in modo assoluto il servizio; esso è disimpegnato dai Centri: quelli liberi sono i più numerosi, molti centri sono organizzati da enti pubblici (provincie, comuni, ecc.), pochi sono i centri statali.

Per gli adulti, il *Belgio* non ha un vero organismo che provveda all'orientamento; ogni Ministero ha costituito vari servizi. Ne hanno costituiti il Ministero del lavoro (soprattutto in favore dei minorati, degli orfani), il Ministero delle colonie (per il personale che si reca in colonia), ecc.

L'*Inghilterra*, con le cinque leggi del 1948, ha portato coraggiose innovazioni in questo campo.

Presso il Ministero del lavoro si è costituito un servizio centrale che ha il compito di controllare gli organismi che si occupano di questo settore. In questo servizio centrale vi sono i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e del lavoro.

America: negli Stati Uniti l'orientamento è stato iniziato nel 1908. Non vi è una legislazione unica per tutti gli Stati.

Al centro del servizio sta l'orientatore, che ha due competenze: il servizio per gli adulti e il servizio per i giovani della scuola. La formazione dell'orientatore avviene in due tempi: la preliminare in Università o in un Collegio, la speciale nell'organismo che l'utilizza.

All'orientamento nelle scuole negli Stati Uniti sono dedicati 6700 orientatori. Per gli adulti, il servizio comprende l'indirizzo e il collocamento.

Poche informazioni si hanno dalla *Russia*.

Responsabile dell'orientamento per tutte le Repubbliche Sovietiche è il Consiglio centrale dell'Unione dei lavoratori. Questo ha costituito un laboratorio per le ricerche scientifiche e alterna lo studio con una funzione di controllo.

Nelle scuole l'orientamento si compie dai 7 ai 15 anni. La indicazione è fatta da un Ufficio in cui entrano pedagogisti, medici, insegnanti, ecc.. La scelta fatta dall'Ufficio è obbligatoria.

L'*Italia* è senza storia in fatto di orientamento professionale; il che non diminuisce il merito di quelli che hanno fatto le prime applicazioni.

Gli studi e le esperienze condotti attualmente si svolgono nei centri di attività scien-

tifiche e didattiche dipendenti da Istituti di carattere pubblico: gli Istituti di Torino, di Roma, quello presso l'Università cattolica di Milano, i laboratori istituiti presso stabilimenti, ecc.

A Torino, varie aziende non accettano giovani se non hanno subito una selezione professionale. Così l'azienda tramviaria, la Olivetti, la Fiat, ecc.

L'orientamento scolastico è più difficile perché il consiglio di orientamento non può essere dato una volta per sempre, esso è il frutto di una azione continuativa, ed è fondalmentalmente diverso da quello della selezione dell'orientamento professionale; dovrebbe essere affidato all'educatore e all'insegnante.

Il centro di orientamento scolastico e professionale di Torino, che ha costituito tre corsi paralleli (per orientatori, per laureati e per abilitati all'insegnamento), ha chiesto al Ministro della pubblica istruzione il distacco di alcuni professori di scuola media e di alcuni insegnanti perché divengano essi, alla loro volta, istruttori nei vari centri, non solo per limitare le spese ma perché essi sono i più idonei elementi alla funzione orientativa.

Anche il Ministero del lavoro si è preoccupato di tale materia, perché tale Ministero desidera che l'orientamento sia organizzato in una certa maniera e l'apprendistato sia preceduto da esso.

Infatti sono allo studio presso la XI Commissione della Camera varie proposte di legge: in sede di discussione generale, l'apprendistato è stato riconosciuto come una forma di lavoro subordinato, le varie forme di istruzione professionale teorica potendo concorrere alla formazione dell'apprendista solo in via complementare.

Tuttavia la proposta n. 1702 (Carcaterra) fa menzione dei centri di orientamento. Le proposte dei deputati Sabatini (n. 1693) e Pastore (n. 1815) suppongono che l'accertata idoneità dell'apprendista debba precedere l'assunzione.

È necessaria quindi una collaborazione fra il Ministero del lavoro e quello della pubblica istruzione perché l'addestramento possa essere fruttuoso ai fini proposti dal Ministero del lavoro.

Per evitare improvvisazioni e dilettantismo e per dare un maggior sviluppo allo orientamento scolastico e professionale, soprattutto pel controllo e il coordinamento di questo lavoro, i proponenti chiedono la creazione di un organo centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, il quale possegga tutti i requisiti per assolvere il difficile compito di coordinare le attività dei centri stessi, di riconoscerne il valore e di assicurarne il funzionamento nell'interesse del pubblico, un organo composto da persone che, per preparazione specifica e per esperienze adeguate, potranno dare il migliore affidamento di essere maestri a coloro che attenderanno a questa attività.

Si suppone che con la creazione di questo organo si potranno stabilire i rapporti tra i centri di studio e i centri di collocamento, attraverso comitati centrali o locali.

La Commissione si esprime favorevolmente in linea di massima alla proposta, che pone il problema concretamente sul piano legislativo, e propone che essa abbia carattere di avviamento e di esperimentazione.

La VI Commissione ha approvato le modifiche portate dal Senato all'articolo 1, che tratta della istituzione di un Comitato nazionale presso il Ministero della pubblica istruzione e della nomina dei componenti del Comitato stesso.

La Commissione ha modificato l'articolo 2, quasi integralmente, pur riconoscendo il diritto di istituzione di centri scientifici, da parte degli Enti, con sezioni distinte per l'orientamento scolastico e per quello professionale. Essa è del parere di omettere tutto ciò che si riferisce alla istituzione dei Comitati locali.

Di conseguenza: risulta anche modificato l'articolo 3 che dà mandato al Ministero della pubblica istruzione di dettare le norme di applicazione della legge stessa.

Infine, la Commissione propone l'abrogazione degli articoli 4 e 5 del testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

La proposta, così ridotta nella sua articolazione, conservando le linee fondamentali espresse dagli onorevoli proponenti, dà la possibilità di una più facile ed efficace attuazione. E la Commissione, persuasa della bontà della proposta stessa, confida che l'Assemblea, esprimendo il suo parere favorevole, dia un riconoscimento giuridico alle esperienze già acquisite in questo campo e ponga i presupposti per l'ordinamento e lo sviluppo di una disciplina tanto delicata e importante.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È costituito un Comitato nazionale cui è affidato il mandato di promuovere e coordinare le attività scientifiche e pratiche aventi per oggetto l'orientamento scolastico e professionale; in particolare il mandato di sopraintendere ai Centri ed ai corsi di studi istituiti allo stesso fine presso le Università, gli Istituti superiori e gli Enti locali, nonché di agevolarne lo sviluppo e la frequenza.

Il Comitato ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione; il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti il Comitato in numero di undici, per un triennio, con facoltà di conferma.

I membri del Comitato vengono scelti dal Ministro fra persone di sperimentata competenza scientifica.

Il Comitato si avvale della collaborazione degli Istituti scientifici specializzati.

ART. 2.

Le Università degli studi, le Regioni, le Provincie, i Comuni hanno facoltà di istituire Centri scientifici e didattici ed uffici di consulenza ai fini della legge; tali Centri ed uffici sono diretti da un Comitato locale per l'orientamento scolastico e professionale con sede presso l'Ente promotore.

Compongono il Comitato locale:

cinque persone scelte fra studiosi ed esperti di scienze e di attività concorrenti ai fini della legge, fra cui almeno un docente universitario;

il Provveditore agli studi della Provincia dove ha sede il Comitato o un suo rappresentante;

il Direttore tecnico del Consorzio provinciale per l'istuzione tecnica o un suo rappresentante;

il Dirigente dell'Ufficio provinciale del lavoro o un suo rappresentante;

un rappresentante dell'Ente promotore.

I componenti dei Comitati locali sono nominati per un triennio con decreto del Ministro della pubblica istruzione e possono essere confermati.

L'Ente promotore amministra i Centri e gli uffici costituiti ai fini della legge, e cura altresì i rapporti amministrativi concernenti la loro attività nell'interesse di pubbliche amministrazioni e di privati.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Le università degli studi, le regioni, le provincie, i comuni hanno facoltà di istituire Centri scientifici ed uffici di consulenza ai fini della legge con sezioni distinte di orientamento per la scuola e per la professione.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione, udito il Comitato nazionale, ha facoltà di autorizzare i Comitati locali ad istituire corsi di istruzione e di addestramento per consiglieri di orientamento; i diplomi di idoneità e di specializzazione rilasciati da detti Comitati hanno ogni effetto legale.

ART. 4.

È istituito un ruolo nazionale dei consiglieri di orientamento scolastico e professionale; vi sono iscritte le persone abilitate ai sensi di questa legge, con indicazione delle eventuali specifiche idoneità.

ART. 5.

Agli incarichi di insegnamento, alla frequenza dei corsi di istruzione e di addestramento ed alle altre esigenze inerenti all'attuazione di questa legge potrà essere provveduto dal Ministero della pubblica istruzione con personale di ruolo comandato, e con assegnazione di borse di studio secondo gli accordi da prendersi con i Centri locali.

ART. 6.

Alle spese per il Comitato nazionale di cui al precedente articolo 1 si provvede con la somma stanziata ai fini dell'orientamento scolastico e professionale nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione al capitolo n. 140 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1950-51 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

ART. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere dei dicasteri interessati, stabilirà le norme applicative della presente legge.

ART. 4.

Soppresso.

ART. 5.

Soppresso.

ART. 6.

Alle spese per il Comitato nazionale di cui al precedente articolo 1 si provvede con la somma stanziata ai fini dell'orientamento scolastico e professionale nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione al capitolo n. 135 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1952-53 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.